

REDDITI DA LAVORO PRESUNTI PER L'ANNO 2015**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' GIORNALISTI DISOCCUPATI
ai fini del Bonus di cui all'art. 1 D.L. n° 66/2014 convertito nella L. n° 89/2014**

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____

recapiti telefonici _____ e-mail _____ ;
titolare di trattamento di **disoccupazione** INPGI, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, **dichiara:** di non aver diritto al bonus poiché il reddito complessivo presunto è uguale o superiore
ad euro 26.000,00 lordi ovvero in quanto richiesto ad altro sostituto d'imposta; di aver diritto al bonus poiché il reddito complessivo presunto è minore di euro
26.000,00. **Tale reddito, esclusi i trattamenti erogati dall'INPGI (disoccupazione,
cigs, prestazioni co.co.co) , risulta così ripartito:****REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO**

Redditi di cui all'art. 49 commi 1 e 2 e art. 50 comma 1 TUIR.

Periodo	Importo lordo complessivo	Bonus riconosciuto
dal _____ al _____ (gg/mm/aa) (gg/mm/aa)	Euro _____	Euro _____
dal _____ al _____ (gg/mm/aa) (gg/mm/aa)	Euro _____	Euro _____
dal _____ al _____ (gg/mm/aa) (gg/mm/aa)	Euro _____	Euro _____

ULTERIORI REDDITI

Importo lordo complessivo presunto	Euro _____
------------------------------------	------------

Data _____

Firma _____

NOTA INFORMATIVA

Condizioni per avere diritto al bonus:

1. essere titolari nell'anno 2015 di un reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b) e/o assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'art. 50, del T.U.I.R. Il reddito derivante dal trattamento di disoccupazione e di cassaintegrazione sono equiparati al reddito di lavoro dipendente;
2. essere titolare, per l'anno 2015, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore ad € 26.000,00.
3. l'imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilato deve essere di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R.

Non hanno diritto al bonus:

1. coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad € 26.000;
2. i contribuenti il cui reddito complessivo non include redditi di lavoro dipendente e assimilato;
3. gli incapienti il cui reddito da lavoro dipendente e assimilato (incluso il trattamento di disoccupazione e cassaintegrazione) non supera € 8.145,32 in quanto, in tal caso, l'imposta lorda generata su tale reddito risulta inferiore o uguale alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato.

Cosa si intende per reddito complessivo:

Il reddito complessivo da considerare per la verifica delle condizioni di spettanza del bonus è quello calcolato considerando tutte le categorie di reddito indicate dall'art. 6 del TUIR (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente/assimilato /autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi) con esclusione: del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; dei redditi che hanno fruito della detassazione con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%; dei redditi a tassazione separata.

Misura del Bonus:

Nel caso di rapporto di lavoro o di trattamento di disoccupazione/cigs per l'intero anno, Bonus = 960,00 euro; in caso di durata inferiore all'anno, la misura del bonus è rapportata alla minor durata che ha avuto il rapporto stesso.

Se il reddito complessivo è compreso tra € 24.000,00 ed € 26.000,00 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000,00 diminuito del reddito complessivo e l'importo di € 2.000,00.

Si fa presente che il sostituto d'imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l'anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito , anche prima del conguaglio di fine anno o di fine trattamento.

Infine, si chiarisce che nel caso in cui il titolare del trattamento di disoccupazione o di cigs non provveda a dare comunicazione all'INPGI della Sua situazione reddituale per l'anno 2014, l'Istituto provvederà alla gestione del bonus sulla base dei soli dati reddituali in Suo possesso riferiti agli importi erogati per le prestazioni sopra menzionate.